



**APPALTI
ENGINEERING** s.r.l.



ABICert
lente di certificazione

Cert. n. 1982-CPR-604
Impianto di Elice (PE)
Cert. n. 1982-CPR-605
Impianto di Chieti (CH)
Sistema di Controllo della Produzione
in Fabbrica di Miscele Bituminose

Spett.le COMUNE DI CHIETI
protocollo@pec.comune.chieti.it

Spett.le REGIONE ABRUZZO
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le REGIONE ABRUZZO
Dipartimento territorio e ambiente
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e p.c. Spett.le REGIONE ABRUZZO
Servizio Politica Energetica e Risorse del
Territorio
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le ARTA Abruzzo
DISTRETTO DI CHIETI
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

Spett.le SUAP CHIETINO-ORTONESE
suap.ch@cert.camcom.it

Spett.le PROVINCIA DI CHIETI
protocollo@pec.provincia.chieti.it

Spett.le A.U.S.L. n° 2
Lanciano-Vasto-Chieti
Dipartimento di Prevenzione
siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it
siesp.vasto@pec.asl2abruzzo.it
prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it

Spett.le A.C.A. S.p.A.
aca.pescara.@pec.it

Spett.le Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti
com.chieti@cert.vigilfuoco.it

Spett.le REGIONE ABRUZZO
Servizio Genio Civile Regionale di Chieti
dpe017@pec.regione.abruzzo.it



Spett.le REGIONE ABRUZZO
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le Direzione Politiche della Salute e del Welfare
dpf@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale
- Settore Sub-Distrettuale Abruzzo e Molise
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

Spett.le Consorzio di Bonifica Centro
consorzio centro@pec.bonificacentro.it

OGGETTO: APPALTI ENGINEERING S.r.l. - D.lgs. n° 152/2006, art. 208 - L.R. n° 45/2007, art. 45 - Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in Via Ponte delle Fascine - nel Comune di Chieti (CH) – RISCONTRO VOSTRA NOTA Prot. GE 2024/0037729 del 30/05/2024

A riscontro della nota Prot. GE 2024/0037729 del 30/05/2024 del comune di Chieti la sottoscritta società Appalti Engineering srl per quando in oggetto comunica quanto segue:

Il Comune di Chieti, III Settore, I Servizio, rileva che:

1. *l'affermazione del DPC026 (Regione) - per cui, sin dalla conclusione del presente iter amministrativo, «è vigente l'AUA rilasciata [...] con provv. conclusivo n. 21 del 25.07.2016» - sarebbe non esaustiva e non corretta, «in quanto la stessa Regione ha precedentemente effettuato un procedimento amministrativo di AUA che non si è concluso positivamente»,*
2. *essendo «oggetto della conferenza dei servizi» «un nuovo impianto», esso dovrebbe essere localizzato a 500 m dal perimetro del territorio urbanizzato; e che tale condizione non è soddisfatta in quanto in tale «fascia» vi sarebbero il parco tematico ed il parco fluviale;*
3. *si dovrebbe provvedere ad una nuova «perimetrazione del centro abitato così com'è oggi», «anticipando la perimetrazione del centro urbano secondo i requisiti della nuova L.R. 20.12.2023 n. 58», si da farvi rientrare il Centro Commerciale Megalò, il vivaio della forestale, la zona attualmente dismessa "Di Muzio", e la zona del parco fluviale.*

Ognuna di tali affermazioni non appare, allo stato e sulla base dei documenti conosciuti, corretta per le motivazioni di seguito esposte:

1. La sottoscritta società ha provveduto ad avviare la richiesta di adeguamento alla D.M. 69/2018 entro i termini di legge previsti per il 31/10/2018 come da pec inoltrata per il tramite del SUAP Chietino Ortonese.

In ogni caso si puntualizza che non è corretto affermare che il precedente procedimento amministrativo non si sia concluso positivamente.



In primo luogo, il termine di centoventi giorni di cui al D.M. n. 69/2018 non appare un termine perentorio e decadenziale verso il privato, essendogli comunque consentita la presentazione dell'istanza successivamente.

La possibilità di usufruire del più snello procedimento amministrativo del citato D.M., infatti, costituisce norma di favore per il privato, sicché non può essere ritenuta sussistente una decadenza nei suoi confronti.

In ogni caso, in assenza di provvedimenti di revoca della precedente AUA, la stessa mantiene piena efficacia (come comunicato anche dai competenti uffici regionali)

2. Non trattandosi di un nuovo impianto, il tema del rispetto dei «criteri localizzativi del PRGR» non appare rilevante

3. La «anticipazione» degli effetti della L.R. n. 58/2023 non è possibile.

La legge stessa, infatti, prevede che la “nuova” perimetrazione del territorio urbanizzato avvenga nel rispetto di uno specifico procedimento, con tempi fissati dalla legge e modalità operative prestabilite.

In particolare, la legge prescrive ai Comuni di effettuare entro 24 mesi la nuova perimetrazione (art. 8, co.4 che prevede che ...”I Comuni, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono alla perimetrazione del territorio urbanizzato nel rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 40...”), la quale dovrà essere recepita all'interno del Piano Urbanistico Comunale (PUC) nel termine di 60 mesi (artt. 30 e 40).

La legge, poi, prevede uno specifico regime transitorio (artt. 100 ss.), per il quale «Fino alla perimetrazione del territorio urbanizzato continuano a trovare applicazione il regime giuridico regionale previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e gli strumenti urbanistici comunali vigenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, primo capoverso, per le ipotesi di mancato rispetto del termine ivi previsto ai fini della predetta perimetrazione» (art. 100, co. 2)

Quanto alle successive note di replica (alle considerazioni svolte dalla Ditta in data 26.2.2024) contenute alle p. 4-5 della nota comunale, si rileva che:

- Il fatto che la ditta Di Marzio sia esistente da circa 60 anni è irrilevante, in ragione della già segnalata inefficacia delle nuove norme sulla perimetrazione urbanistica (L.R. n. 58/2023),
- in pendenza del presente procedimento è ancora in vigore l'AUA rilasciata nel 2016, sicché la Ditta era ed è autorizzata all'esercizio dell'attività in oggetto;
- (punto 1) vigendo la precedente AUA (come ribadito a già riprese dalla Regione, competente in materia), la fattispecie de qua deve essere inquadrata nella categoria degli impianti già esistenti alla data di approvazione del PSDA, sì da determinare il possibile adeguamento;
- (punto 3) l'assunto della non validità del QRE autorizzato si fonda, di nuovo, sulla tesi per cui la precedente AUA sarebbe “inefficace” decorso il termine di cui al D.M. n. 69/2018. Trattandosi, come detto, di tesi infondata, è infondato anche il rilievo in ordine al «nuovo QRE». Peraltro, essendo le verifiche in tema di QRE di competenza dell'ARTA, è al parere positivo di quest'ultima che si deve far riferimento;



- (punto 4) il tema della sospensione della produzione è estraneo al presente procedimento, per la persistente vigenza della precedente AUA. Si ribadisce che l'entrata in vigore del D.M. n. 69/2018 non ha comportato l'inefficacia della precedente autorizzazione;
- (punto 5) l'istanza di riqualificazione e valorizzazione dell'ex vivaio non può incidere sul presente iter amministrativo.

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto si ritengono le motivazioni del comune di Chieti sono completamente infondate e non valide.

Cordiali saluti

Elice (PE) li 6 giugno 2024

Il Legale Rappresentante

IMPRESA
APPALTI ENGINEERING s.r.l.
Amministratore e Dir. Tecnico
Dott. Ing. *Carlo Ami Damiano*